CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 1 del 9 Agosto 2021

Riunione del 06 Agosto 2021

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente Avv. Giulia Mennuni

CFA 1.21.22 – Reclamo della ASD Sporting Club Maccalube avverso il provvedimento n.4/2021 del Giudice di Lega, emesso in data 27 luglio 2021, confermativo della decisione con la quale , in data 22 luglio 2021, il medesimo sodalizio , sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione Ammissione ai Campionati Lega Pallavolo Serie A Femminile, era stato ritenuto privo dei requisiti legittimanti l'ammissione al Campionato di Serie A2/F 2021-22.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con la decisione impugnata il Giudice di Lega deliberava il rigetto del ricorso che la ASD Sporting Club Maccalube aveva presentato, ai sensi dell'art.8 n.6 del Regolamento Ammissioni, avverso il provvedimento con il quale, in data 22.7.2021, il medesimo sodalizio , sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione Ammissione ai Campionati, era stato ritenuto privo dei requisiti legittimanti l'ammissione al Campionato di Serie A2/F 2021-22 per i seguenti motivi:" *la Società non si è costituita in forma di società di capitali sportiva dilettantistica con capitale sociale minimo integralmente sottoscritto e versato di euro 60.000,00, ai sensi dell'art.12, comma 5, del R.A.C. requisito necessario per l'acquisizione del diritto sportivo*".

Affermava infatti il primo Giudice che:

1) "*la previsione di tale costituzione in forma di società di capitali sportiva dilettantistica costituisce un pre-requisito di ammissione al Campionato, come indicato dall'art.12, comma 5, del R.A.C., che impone alla società cessionaria di un diritto sportivo di costituirsi in forma di Società di capitali dilettantistica alla data di presentazione della domanda di ammissione al Campionato*";
2) "*la disciplina prevista dalla normativa federale, che impone termini differenti per la costituzione in forma di società di capitali sportiva dilettantistica-da una parte più restrittivi per le società che abbiano acquistato il diritto sportivo da altre società……non appare viziata da irragionevole discriminazione, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale art.3 Cost); ……..*

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il sodalizio, sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità per mancata indicazione del nome e cognome del Giudice che aveva emesso la decisione impugnata.

Nel merito il sodalizio ribadiva, ancora una volta, l'illegittimità della decisione impugnata perché erronea e discriminatoria per i motivi meglio formulati nell'atto di impugnazione.

All'udienza di discussione tenutasi il 6.8.2021 venivano sentiti il Presidente della Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile ed il Rappresentante della Lega stessa, i quali insistevano per la conferma della decisione impugnata, nonché, per il sodalizio appellante, l'Avvocato Francesco Termini, il quale insisteva sul contenuto del reclamo e in particolare nella preliminare eccezione di nullità del provvedimento impugnato.
La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente appare opportuno disattendere l'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in relazione alla invocata nullità del provvedimento impugnato per mancata indicazione del nominativo del Giudice di Lega che lo ha emesso".
Per Giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte di Cassazione, la illeggibile sottoscrizione posta in calce alla sentenza emessa da un Giudice non costituisce motivo di nullità se comunque sussiste la possibilità per le parti di procedere alla sua individuazione. In tal senso: Cass. 7/3/2017 n.5772; Cass. Civ. Sez.II 18/4/2018n.9541.
Nel caso in specie il nominativo del Giudice di Lega è facilmente consultabile dallo steso sito web della Lega.
Nel merito, il presente reclamo merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esplicitate.
Innanzitutto va rilevato che il provvedimento con il quale, in data 22.7.2021, il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha comunicato non sussistere i requisiti legittimanti l'ammissione della società reclamante al Campionato di Serie A2/F 2021-22, riferisce di mancanza "del requisito necessario per l'acquisizione del diritto sportivo".
Tale comunicazione, cui ha fatto seguito il provvedimento di rigetto del Giudice di Lega, avrebbe dovuto, in realtà, fare riferimento al requisito necessario per l'iscrizione al campionato, visto che viene richiamato l'art. 12 comma 5 del R.A.C. e che, nel caso in specie, l'acquisizione del diritto sportivo era già avvenuta, previo parere favorevole della Lega stessa.
Al di là di tale evidente discrasia, sulla cui rilevanza giuridica non si ritiene necessario soffermarsi in questa sede, va subito evidenziato che il n. 1 della premessa contenuta nel Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo A1 e A2 Femminile così recita:" *Obiettivo del presente Regolamento è quello di far partecipare ai due massimi Campionati di pallavolo femminile Società che, acquisito il prescritto titolo sportivo, diano garanzie di continuità sotto il profilo tecnico, di organizzazione societaria e di solidità economica-patrimoniale*".
L'art.2 del citato RAC , al suo n.1, così recita:" *Le Società aventi titolo sportivo*

a partecipare ai Campionati di serie A1 e A2 Femminili dovranno far pervenire in via telematica, fatto salvo per la fideiussione che dovrà essere depositata anche in originale (non è necessario il deposito in originale della fideiussione in caso di fideiussione bancaria inviata direttamente dalla Banca via pec con firma digitale sull'atto), alla Commissione, ***entro e non oltre le ore 12.00 del 13 luglio 2021,*** ***domanda di ammissione al Campionato*** *e contestuale domanda di adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile redatta su modulistica predisposta dalla Lega medesima* ";

Al suo n.2 così recita:" ***Per la partecipazione*** *al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 è richiesta la costituzione in forma di Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge sia per le Società che già detengano il titolo, sia per quelle che lo hanno acquisito*";

Al suo n.8 così riporta:" *Ove le Società aventi titolo* ***a partecipare*** *al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla serie B1 o per eventuale reintegro dalla serie B1 siano costituite sotto forma di Associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonché stipulare l'atto di trasformazione entro il 30 settembre 2021, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2021. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione equivale al mancato aumento del capitale entro i rispettivi termini indicati*";

Al suo n.9 così recita:" *Per i sopra indicati adempimenti di trasformazione in Società di capitali e/o aumento del capitale sociale e/o nomina dell'Organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, dovrà essere improrogabilmente depositata, rispettivamente entro il 30 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, presso la Commissione, visura e documentazione notarile e bancaria, ivi compresa certificazione notarile, attestante la trasformazione e/o il nuovo capitale sociale minimo e/o la nomina dell'Organo di controllo*";

Al n.10 così si legge:"Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione, l'aumento del capitale e/o la nomina dell'Organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, produrrà a carico della Società inadempiente una sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega".

L'art. 5 del medesimo R.A.C, prevede alcune tipologie di sanzioni irrogabili, tra le quali non compare quella relativa alla eventuale mancata costituzione delle società nei modi e termini perentori previsti dal medesimo regolamento.

L'art.8, al suo n.4, prevede, in maniera chiara ed esplicita, quali sono le ipotesi che costituiscono sicura causa di non ammissione e/o di esclusione dal Campionato e tra le stesse non compare quella oggetto del presente giudizio.

Orbene , dal combinato disposto delle norme sopra indicate, sicuramente da leggere ed interpretare in maniera coordinata e collegata tra loro, tanto ciò è vero che lo stesso art.8 parla di trasmissione del verbale delle procedure di cessione di cui all'art.12, non si evince, **in maniera chiara, specifica e perentoria,** che la sanzione a carico della società cessionaria del diritto sportivo che non proceda, entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato di riferimento, a costituirsi in forma di società di capitali sportiva dilettantistica, debba essere necessariamente quella della sua

non ammissione al campionato stesso.
Anzi si evincono elementi che depongono in maniera sicuramente diversa tanto che si fa riferimento al termine "**partecipazione**" al campionato e non a quello "**ammissione**" nonché si fa riferimento ad una sanzione differente da quella della "non ammissione" e cioè a quella prevista dal n.10 dell'art.2.
Né, per ritenere legittimo il provvedimento di "non ammissione", confermato dal Primo Giudice, potrebbe valere il richiamo all'art. 4 del RAC, secondo cui "tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione sono perentori".
Tale generica espressione, sulla cui legittimità sussistono non pochi dubbi, tanto che è stata più volte censurata dallo stesso Collegio di Garanzia a Sezioni Unite (cfr. per tutte, Decisione n.25/2017), non è comunque invocabile sia perché la stessa fa riferimento all'inoltro della documentazione sia perché, in ogni caso, mancherebbe, come detto, **la previsione della specifica sanzione "della non ammissione al campionato di riferimento"**.
Diversamente argomentando, cioè interpretando ed applicando le citate norme al caso in specie, così come fatto dal Primo Giudice, si perviene sicuramente ad una conclusione irragionevole e contraria ai principi sanciti dalla nostra Costituzione, norma di rango sicuramente superiore rispetto al R.A.C. in questione.
In tal caso, infatti, è evidente la disparità di trattamento tra le società che già detengono il titolo e quelle che lo hanno acquisito, con la conseguenza che è nei poteri di questo Giudicante, in forza anche dell'art.2 del Codice Unico di Giustizia Sportiva, una volta accertata la non conformità a legge di una disposizione rilevante per gli interessi delle parti, non applicarla al caso concreto sottoposto al suo esame.
Tra l'altro la fattispecie che ci occupa è proprio emblematica: non è possibile ipotizzare, né sarebbe legittimo, un termine perentorio del 13/7/2021 per procedere alla trasformazione di una ASD in società di capitali, a carico di un sodalizio che ha avuto la possibilità di acquisire il titolo sportivo solo a fine Giugno, cioè dopo la promozione in A2 della squadra cedente e dopo che quest'ultima ha assunto la decisione di non partecipare al detto campionato.
Tanto più in un periodo di emergenza quale è quello che stiamo attualmente vivendo a causa del Covid-19.
La determinazione assunta dall'Organo della Lega e dal Primo Giudice, nel caso in specie, è ancora più ingiusta ed illegittima se si pensa che, paradossalmente, nell'ipotesi in cui lo stesso sodalizio ligure avesse deciso di non cedere più il suo titolo sportivo e partecipare al campionato di A2, avrebbe comunque avuto termine fino al 30/9/2021 e non fino al 13/7/2021 per trasformarsi in società di capitali.
Senza dire, poi, del fatto che, in linea con la precedente giurisprudenza di questa Corte, la perentorietà dei termini per l'inoltro della documentazione stabiliti dal vigente Regolamento per l'Ammissione ai Campionati - sancita all'art. 4 - opera per l'ipotesi in cui tale incombente sia stato totalmente omesso da parte dell'avente diritto.
Per le ragioni sopra svolte questa Corte, anche in considerazione di quello che è l'obiettivo del Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo A1

e A2 Femminile, così come esplicitato nella sua premessa sopra richiamata, ritiene che sussistano, in capo al sodalizio reclamante, i requisiti legittimanti la sua ammissione al Campionato di Serie A2/F 2021-22.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati e la totale riforma della decisione in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo e ammette il sodalizio ASD Sporting Club Maccalube al Campionato di Serie A2/F per la stagione sportiva 2021/2022.
Dispone che venga consentito allo stesso sodalizio di porre in essere le relative operazioni nei modi e termini previsti dal R.A.C. per le società neo-promosse o reintegrate.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

AFFISSO il 9 Agosto 2021